



I NEWS

le principali novità del mese

II APPROFONDIMENTI

articoli di

approfondimento redatti dai partner della LI Consulting

III IN PRIMO PIANO

approfondimento delle principali scadenze e news

IV PRINCIPALI SCADENZE

elenco delle principali scadenze del mese

V COMUNICAZIONI AI CLIENTI

In evidenza

Studi di settore: per bloccare l'accertamento serve la congruità per due anni

Studi di settore: dietrofront dei giudici di merito

FONDAZIONE
PRINCIPESSA LÆTITIA

5 X Mille

**L.I.
CONSULTING**

H.R.

**L.I.
CONSULTING**

I NEWS

Studio Rusconi

FISCO

Liti fiscali pendenti, le regole per la chiusura agevolata

Le liti fiscali di valore fino a 20.000 euro, nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, possono essere definite entro il 30 novembre, con il pagamento di una somma pari a 150 euro se il valore della lite non supera 2.000 euro e pari al 10 o al 50 per cento dello stesso valore, a seconda se l'ultima pronuncia si sia conclusa a favore del contribuente o del Fisco. Con provvedimento emanato ieri, l'Agenzia

delle Entrate ha approvato il modello di domanda di definizione e dettato le relative modalità di versamento.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 13/9/2011, prot. 2011/119854

Contribuenti ex minimi, dal 1° gennaio 2012 IRPEF con aliquote ordinarie

A partire dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei contribuenti che rientrano nel regime degli ex minimi troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell'IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nonché le aliquote ordinarie.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 28/9/2011, n. 5-05408

Spesometro, nuova proroga

Slitta dal 31 ottobre al 31 dicembre prossimo il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni IVA, superiori a 25.000

euro, effettuate nel periodo d'imposta 2010 (c.d. spesometro). A stabilirlo è un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre scorso che, al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, ha anche modificato le specifiche tecniche di trasmissione dei dati.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/9/2011, prot. 133642/2011

ALERT

I clienti che negli anni passati non hanno effettuato acquisti o cessioni **INTRACOMUNITARIE**, prima di effettuare tali operazioni **DEVONO** avvisare lo Studio Rusconi.

La c.d. Manovra correttiva (art. 27 del D.L. n. 78/2010), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali, ha modificato l'art. 35 del DPR n. 633/72, inserendo l'obbligo da parte dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di esprimere la volontà di effettuare dette operazioni, richiedendo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l'iscrizione nell'archivio dei soggetti autorizzati, c.d. **VIES**.

L.I.Consulting HR S.r.l. è una società di consulenza che offre alle aziende un'ampia varietà di servizi nell'ottica del "Global Consulting".

È il cuore di un **network**, costituito da aziende partner, che si propone come interfaccia univoca presso il cliente per recepire esigenze e proporre soluzioni di alto valore aggiunto.

L'efficacia della consulenza sinergica spazia in vari settori: dalla consulenza tecnica in ambito informatico e ingegneristico, alla consulenza di tipo sistemico in ambito qualità, sicurezza, ambiente, ..., alla consulenza nel settore della comunicazione e del marketing.

La strategia di **L.I. Consulting HR** si basa su alcuni concetti fondamentali: qualità, eccellenza, posizionamento, innovazione, creatività, passione, flessibilità, intuizione.



II APPROFONDIMENTI

Le misure antievasione alla prova di efficacia

L'evasione fiscale è sempre motivo di grande interesse sociale. Le misure della manovra dirette al suo recupero sembrano però improntate ad interventi per lo più episodici e privi di coordinamento ed organicità, così che la normativa difetta della necessaria sistematicità, che è anche motivo di alcune criticità. In particolare, meritano attenzione la disciplina sulla limitazione dell'uso del denaro contante e, ancor più, la sistematizzazione di quella sulle società non operative per i riflessi rilevanti ai fini impositivi, sull'utilizzo da parte dei soci di beni intestati alle società e sulle perdite sistemiche, in modo da avere un quadro di riferimento accettabile, anche con riguardo alle norme procedurali. È perciò utile sottoporre queste nuove misure ad una sorta di "prova di resistenza" sulla loro efficacia.

Che l'evasione fiscale indigni la pubblica opinione (e soprattutto... coloro che non sono in condizione di evadere) è del tutto scontato, anche se è ben noto che le imposte si pagano se vengono richieste e più difficilmente per semplice compliance. I tributi non si pagano volentieri e neppure vengono visti con simpatia gli agenti del fisco in generale, da sempre invisai ai popoli, tanto che S. Paolo nella Lettera ai Romani (13 - 6,7) si era fatto carico di prenderne le difese scrivendo: "Per lo stesso motivo di coscienza, voi dovete pagare anche le imposte; perché sono pubblici

funzionari di Dio quelli addetti interamente a tale ufficio. Rendete a tutti quanto è dovuto”.

I riscontri empirici confermano che l'evasione si annida innanzitutto nelle attività di soggetti nei cui confronti vi sono difficoltà di controllo fiscale, in quanto la loro ricchezza non transita per enti ed aziende che possono intercettarla e sottoporla a prelievo per conto dello Stato, ma dev'essere ricercata con fatica e professionalità dal Fisco.

I problemi sorgono allora quando le aziende non intermediano i flussi di reddito dei contribuenti e non arrivano perciò a segnalarli al Fisco. In quell'area ben si giustificano, quindi, **forme più invasive di controlli ed accertamenti di carattere presuntivo ed induttivo** (indagini bancarie, studi di settore, redditometro, spesometro ed in genere accertamenti induttivi) ed **applicazione severa delle sanzioni**, non solo pecuniarie, anche perché il numero delle partite IVA in Italia è spropositato (circa 7 milioni) ed è impossibile controllarle tutte. Le verifiche fiscali più specialistiche e complesse vanno perciò limitate ai **contribuenti più grandi o pericolosi** in quanto poco strutturati amministrativamente, nei cui confronti dovrebbe essere realmente applicata la confisca per equivalente, quando ne ricorrono i presupposti, riallocando immediatamente le aziende sul mercato.

Sono perciò da sottoporre ad una **“prova di resistenza” sull'efficacia** le varie misure adottate nell'ultima Manovra ai fini del recupero di materia imponibile in **funzione antievasione**.

Una prima notazione riguarda la **riduzione del limite per l'utilizzo del contante**, portato a **2.500 euro**, che, a mio parere, appare ancora troppo elevata. Esiste infatti una stretta correlazione tra l'uso del denaro nei pagamenti e i fenomeni di evasione fiscale (nonché quelli di corruzione) nei vari paesi (negli USA ad esempio l'uso del contante è solo del 20% mentre in Italia, Spagna, Grecia supera ancora il 70%).

Nel medio termine sarebbe perciò opportuno seguire le indicazioni contenute nel Rapporto finale del Gruppo di lavoro sull'«Economia non osservata e flussi finanziari»: favorire un **maggior uso della moneta elettronica per le spese delle famiglie**, realizzare lo **scambio di informazioni** tra le diverse amministrazioni; potenziare gli attuali strumenti di **misurazione induttiva del reddito** (“redditometro” e “spesometro”) e gli **studi di settore** (prevedendo aggiornamenti annuali e sostituendo il riferimento ai ricavi o ai compensi con quello al valore aggiunto).

Spinge in questa direzione, pur se timidamente in funzione premiale, la misura (cfr. art.2, comma 36-*vicies bis*, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 138) che prevede, per le imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, la **riduzione a metà delle sanzioni amministrative**, qualora utilizzino per tutte le operazioni attive e passive mezzi di pagamenti diversi dal denaro.

La sensibilità del legislatore si è quindi mossa nella direzione giusta, ma occorre ancora intervenire più radicalmente per rendere tracciabili i flussi finanziari significativi, con particolare riguardo a categorie di contribuenti connotati da maggiore pericolosità fiscale per il rischio evasione (ad es. i prestatori di servizi a privati).

In materia di **studi di settore** appare scarsamente significativa, ai fini antievasione, la previsione dell'art. 2, comma 35, D.L. n. 138/2011, che, ai fini dell'esclusione dell'accertamento, richiede la **congruità anche per l'anno precedente a quello accertato**, così come è di limitata deterrenza l'applicazione dell'accertamento induttivo nei casi di infedele indicazione dei dati rilevanti, previsti nei modelli, se lo scostamento è superiore al 10% (art. 23, comma 28, lettera a, D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011).

Minacciare l'uso dell'accertamento induttivo come una sorta di **sanzione indiretta** non comporterà probabilmente effetti dissuasivi reali se il contribuente potrà dimostrare che l'applicazione corretta degli studi di settore meglio rappresenta la sua capacità economica tributaria. Potrebbe avere, invece, più efficacia, oltre ovviamente al recupero delle imposte a

seguito dell'utilizzo dei dati corretti, anche l'irrogazione di una sanzione specifica adeguata (oltre a quella per infedeltà della dichiarazione) e, a causa della sua inaffidabilità, l'obbligo, per un certo numero di annualità, di fare asseverare da un professionista abilitato i dati relativi agli studi.

Altra disposizione che tende a fronteggiare pratiche evasive o quanto meno a scoraggiare l'abuso della forma societaria per l'utilizzo di beni non destinati ad attività produttive ma all'uso personale, proprio o della famiglia, è quella che riguarda le **società non operative** (cfr. art. 3, comma 36-*quinquies* e seguenti, aggiunti con la conversione in legge del D.L. n. 138), la cui aliquota d'imposta IRES è stata aumentata al **38%**, rispetto a quella ordinaria del 27,5%, anche nei casi di imputazione per trasparenza o di gruppo, con tassazione autonoma della maggiorazione.

Se l'intento è quello di colpire i comportamenti fiscalmente illeciti tendenti ad attribuire a società beni in realtà utilizzati dai soci, la misura più adeguata, anche per evitare complicazioni amministrative per i contribuenti e di gestione per l'Agenzia delle Entrate, sarebbe stata quella di attribuire ai soci, ai fini fiscali, tanto gli effetti patrimoniali (ad esempio, ai fini del redditometro o dello spesometro) che quelli reddituali dei beni di tali società, che rientrano nella categoria commercialistica di quelle "senza impresa", considerandole a tutti gli effetti un mero **schermo fittiziamente interposto tra i beni ed i soci**. L'applicazione della maggiorazione di aliquota è però una **misura inappropriata e discriminatoria**, a parità di reddito, e quindi di capacità contributiva, e c'è perciò da attendersi che verrà **sottoposta a verifica** circa la sua conformità ai principi costituzionali di **eguaglianza** (art. 2) in relazione a quello di **capacità contributiva** (art. 53). Sarebbe sufficiente rimuovere quello schermo ed attribuire gli effetti economici e fiscali delle operazioni societarie ai soci, degradando, ai fini fiscali, a mera comunione il rapporto societario.

Sono invece coerenti con tale scopo le nuove disposizioni recate dai commi 36-*terdecies* e 36-*quaterdecies*, aggiunti in sede di conversione al D.L. n. 138, volte a neutralizzare le pratiche illecite di occultamento, pur parziale, del valore d'uso dei **beni concessi in godimento da società ed imprese a soci o familiari dell'imprenditore**, stabilendo il recupero a tassazione, a carico dei soci o dei familiari, della differenza tra corrispettivo pattuito e quello di mercato ed escludendo la deduzione dei costi relativi a tali beni. In questo caso si realizza effettivamente una **imputazione dei maggiori redditi a coloro che ne traggono vantaggio**, perché altrimenti sarebbero sfuggiti a tassazione.

Funzionale a quest'attività di recupero di tassazione è la normativa di natura procedimentale, introdotta dai commi 36-*sexdecies* e 36-*septiesdecies* del D.L. n. 138, che impone alle società/imprese o soci/familiari di comunicare al Fisco i dati relativi ai beni concessi in godimento e dispone che l'Agenzia delle Entrate proceda al **controllo sistematico** (e quindi continuativo) delle posizioni delle persone fisiche che hanno fruito dei beni concessi in uso, tenendo conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nella società. Anche in questo caso la disciplina appare episodica e non inserita in un contesto organico quale avrebbe potuto essere un testo unico in materia di controlli e accertamento.

Ben diverse considerazioni vanno fatte, invece, sulle innovazioni riguardanti le **perdite sistemiche delle società**, che si realizzano, secondo la novella, se si subiscono per **3 annualità d'imposta consecutive**, assimilando alla perdita anche il reddito prodotto, in uno dei tre anni, in misura inferiore a quello determinato con le modalità applicabili alle società di comodo.

Già l'art. 24, D.L. n. 78 del 2010 ha disposto che l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza sia indirizzata a contrastare il fenomeno delle imprese in perdita fiscale cosiddetta "sistemica". A tal fine essi devono programmare i controlli fiscali in modo da assicurare una vigilanza sistematica - basta su specifiche analisi di rischio - su imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta, che non sia determinata da compensi erogati ad amministratori e soci; inoltre l'impresa non deve aver deliberato e interamente liberato, nello stesso periodo (più di un periodo d'imposta) uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

La disciplina, pur se macchinosa, appare adeguata alla finalità di tassare le situazioni sostanziali che si verificano, attribuendo ai veri *dominus* (i soci o i famigliari dell'imprenditore) gli effetti fiscali costituiti dalla tassazione delle differenze occultate.

E' possibile avanzare allora un'osservazione generale sulla **mancanza di sistematicità** di codeste misure che aggiungono confusione in materie complesse denotando una visione alquanto incerta, laddove occorre organicità e l'enunciazione di principi di fondo, quale quello per cui i redditi o i patrimoni formalmente riferiti ad enti societari o d'impresa ma utilizzati dai soci o famigliari quali beni ad uso personale, vanno fiscalmente imputati per trasparenza a coloro che li utilizzano.

III IN PRIMO PIANO

Studi di settore: per bloccare l'accertamento serve la congruità per due anni

fonte IPSOA

La Manovra d'estate aggiunge un altro tassello alla disciplina degli studi di settore che, ormai, è un "cantiere sempre aperto". Infatti, l'art. 2, comma 35 della manovra modifica la norma che prevede la possibilità di essere soggetti ad accertamento analitico-induttivo per presunzioni semplici stabilendo che, per sfuggire a tale accertamento, è necessario essere congrui (anche a seguito di adeguamento), non solo nel periodo d'imposta interessato, ma anche in quello precedente.

Viene, dunque, apportata un'altra **modifica pro-fisco** per rendere ancora più stringente l'applicazione degli studi di settore e, di fatto, lasciare sempre meno margini di difesa ai contribuenti.

Come accennato, la norma non è che l'ultima delle tante novità contenute nei più recenti provvedimenti legislativi che hanno interessato la materia, ma assume una notevole importanza per i risvolti che ne derivano, per cui vale la pena approfondirla.

L'accertamento da studi

Gli accertamenti basati sugli studi di settore, in linea generale, sono effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi.

In particolare, è prevista la possibilità di eseguire **accertamenti di tipo analitico-induttivo** (art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, D.P.R. n. 633/1972) fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.

Tale possibilità è esclusa per i contribuenti:

che hanno dichiarato ricavi (art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), TUIR) o compensi (art. 54, comma 1, TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro);

che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, ad eccezione del caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione, o di attività che costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti);

che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Inoltre, è previsto che le **rettifiche sulla base di presunzioni semplici** (art. 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972), non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Tale copertura viene subordinata alla **condizione** che i dati indicati nei modelli allegati alla dichiarazione non siano viziati da irregolarità tali da rendere applicabili le **sanzioni** per la non corretta indicazione degli stessi (sanzione che, si ricorda, è stata inasprita con le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011 – cfr. F.Gavioli, "Studi di settore, stretta su accertamento e sanzioni", il Quotidiano IPSOA del 26 luglio 2011).

Cosa cambia con il decreto correttivo

Con il D.L. n. 138, si apporta una **modifica sostanziale** alla disciplina appena delineata.

Infatti, prima di questo intervento, la **preclusione** appena descritta in relazione agli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici si applicava a **due condizioni**:

non aver avuto l'irrogazione delle relative sanzioni (art. 1, comma 2-bis, e 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997 e art. 32, comma 2-bis, D.Lgs. n. 446/1997);

essere **congruo**, anche per adeguamento, alle risultanze degli studi di settore.

Il Legislatore, ora, interviene su questo ultimo aspetto rendendo più "difficile", la possibilità di ricadere nella preclusione.

Infatti, viene previsto che, ferme restando tutte le altre condizioni, per sfuggire all'accertamento analitico-induttivo con presunzioni semplici è necessario risultare **congrui, anche a seguito di adeguamento, sia per l'anno d'imposta oggetto di verifica che per quello precedente**.

In altre parole, per evitare l'accertamento sul periodo d'imposta 2011, il contribuente deve risultare congruo, anche per adeguamento, sia nel 2011, che nel 2010.

Come è possibile capire, la norma è molto importante considerato anche il delicato momento in cui è stata inserita, e cioè in prossimità della prossima scadenza, fissata al 30 settembre, per l'invio delle dichiarazioni di quest'anno.

Va anche, infine, considerato un altro aspetto di non poco conto.

Infatti, ci si pone il problema relativo alla **decorrenza della nuova norma**.

Essa era contenuta nella versione originaria del D.L. n. 138/2011 e non ha subito modifiche in corso di conversione dello stesso da parte della legge n. 148/2011.

Pertanto, in linea di massima, i suoi effetti decorrono **dal 13 agosto 2011**. Però, è molto probabile che ad essa verrà attribuita una **valenza procedimentale**. Ciò vuol dire che, sicuramente, avrà **carattere retroattivo**, con buona pace dello Statuto dei contribuenti.

Studi di settore, dietrofront dei giudici di merito

Nonostante la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione, alcune pronunce di merito sostengono la natura di presunzione qualificata

Riguardo agli accertamenti basati sugli studi di settore, assoluta importanza rivestono le sentenze nn. [26635](#), [26636](#), [26637](#) e [26638](#) del 2009 dalla **Cassazione a Sezione Unite**, e ancor di più i principi nelle stesse espressi. Vi si affermava, tra l'altro, che:

- i risultati degli studi di settore costituiscono di per sé **presunzioni semplici**, rappresentando solo un indice di possibili anomalie del comportamento fiscale del contribuente;

- lo scostamento tra i valori dichiarati e quelli presunti "non deve essere «qualsiasi», ma testimoniare una «**grave incongruenza**», coerentemente a quanto prevede l'art. 62-sexies comma 3 del DL 331/93;

- **non** è possibile far conseguire all'incongruenza tra ricavi presunti e dichiarati un **automatismo dell'accertamento**;

- è necessario **correggere** i risultati degli studi considerando la **concreta realtà economica** del contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

Tali principi, che non sono stati mutati, ma precisati ulteriormente, dalla successiva giurisprudenza di legittimità, non sono sempre seguiti dalla giurisprudenza di merito.

Ci segnalano alcuni lettori la C.T. Prov. di Aosta 26 novembre 2010 n. [25/4/10](#) e la recente C.T. Prov. di Bergamo 26 settembre 2011 n. [189/8/11](#) (su quest'ultima, si veda la lettera "[Studi di settore: quando la Commissione tributaria giudica approssimativamente](#)" del 6 ottobre scorso).

In tali sentenze, si afferma che i risultati degli studi di settore costituiscono una **presunzione qualificata**, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento senza effettuare alcuna ulteriore indagine o raffronto con la situazione effettiva del contribuente, incombando su quest'ultimo l'onere di fornire adeguata prova contraria (onere che solo la C.T. Prov. di Aosta ha ritenuto parzialmente soddisfatto, in considerazione dell'affitto di un ramo d'azienda e di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei dati rilevanti).

Sulla base dei predetti presupposti, anche le doglianze espresse dai contribuenti accertati circa la violazione dell'obbligo di **motivazione** sono state respinte.

Neppure è stata valutata l'**entità dello scostamento** tra risultati dichiarati e presunti che, secondo la Cassazione, dovrebbe invece essere grave, anche tenuto conto della fattispecie specifica. Considerando i risultati degli studi come presunzioni legali relative, anche **esigui scostamenti** possono essere di per sé sufficienti per procedere ad accertamento.

Incertezze e difficoltà nei contribuenti

Tali sentenze sorprendono perchè costituiscono un **passo indietro** rispetto all'elaborazione fatta dalla Cassazione, peraltro parzialmente recepita dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. [5/2008](#)).

Inoltre creano **incertezza** sulla materia e soprattutto, come già evidenziato sulle colonne di questo quotidiano, creano non poche difficoltà ai contribuenti, i quali si trovano costretti a **impugnare la sentenza** facendosi carico delle spese legali e del versamento parziale delle imposte accertate.

LLP

L.I. Consulting HR & MIP Consulting

STAFF L.I. Consulting

Per l'abbattimento dei costi, la riduzione dei rischi e il miglioramento della redditività, è necessario riorganizzare ed ottimizzare i processi aziendali, L.I. Consulting HR & MIP Consulting propongono LLP, un prodotto per il miglioramento dei processi aziendali che permette di ottenere un maggior livello di efficienza/redditività e una maggiore riduzione di costi/rischi aziendali.

IV PRINCIPALI SCADENZE

elenco delle principali scadenze del mese di ottobre

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Sabato 1

Tracciabilità dei rifiuti

Comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

Martedì 4

Regolarizzazione partite IVA inattive

Pagamento della sanzione minima per la chiusura delle partite iva inattive.

Lunedì 10

Comunicazione periodica dati contabili

I contribuenti soggetti ai regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 legge n. 388/2000) devono trasmettere i dati contabili relativi al trimestre precedente delle operazioni effettuate tramite il software scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it. Le operazioni effettuate ai fini IVA sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi.

Inps - Versamento contributi lavoratori domestici

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari

Resoconto annuale superamento limiti ozono

Trasmissione di un resoconto annuale globale dei superamenti, avvenuti tra aprile e settembre, delle soglie di informazione e di allarme per l'ozono, dei valori bersaglio per la protezione della salute e comunque di tutte le informazioni, formulate in via provvisoria, previste nell'allegato III del D.Lgs. n. 183/04

Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)

Versamento trimestrale premi a favore dell'assicurazione polivalente supplementare - PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore - istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri

Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)

Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti

Versamento contributi Fondo M. Negri

Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

Sabato 15

Settore estrattivo - Denuncia mensile

Denuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Lunedì 17

Annotazione separata nel registro corrispettivi

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di settembre (per il mese di agosto nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2011 per soggetti titolari di partita IVA

Versamento quinta rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno/6 luglio) o quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio/5 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2011 per soggetti titolari di partita IVA.

Rateizzazione versamento IVA annuale

Versamento ottava rata (o quinta rata o quarta rata per i contribuenti soggetti a dichiarazione unificata che rateizzano dal 16 giugno o dal 18 luglio) versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Regolarizzazione imposte e ritenute

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento addizionale Irpef comunale

Il versamento delle rate dell'addizionale comunale è previsto in forma di acconto e di saldo.

Acconto: è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata al reddito imponibile dell'anno precedente (l'aliquota da applicare è quella vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento). L'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Saldo: è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

Versamento addizionale Irpef regionale

Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Versamento contributi Enpals

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Gestione separata Inps

Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta unica

L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° maggio 2010 - 30 aprile 2011. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere

effettuati anche entro il 17 ottobre 2011 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Versamento ritenute Irpef

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni, su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente

Giovedì 20

Denuncia e versamento contributi Casagit

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico o in formato cartaceo

Denuncia e versamento contributi FPI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Denuncia imballaggi mese precedente

Denuncia mensile imballaggi del mese precedente

Previdai - Denuncia e versamento contributi

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previdai

Previdapi - Denuncia e versamento contributi

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previdapi

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi al secondo trimestre 2011.

Martedì 25

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificata

Presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Mod. 730 integrativo - Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o collaboratori coordinati e continuativi che hanno presentato il Mod. 730/2011, mediante il sostituto d'imposta, il CAF o il professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale), entro le scadenze ordinarie e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e trimestrale

Presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

Sabato 29

Presentazione domanda emissioni

Presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Lunedì 31

Adeguamento impianti alle emissioni

Adeguamento degli impianti ai valori limite di emissione ed alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, Parte quinta, Allegato III con particolare riferimento alle disposizioni dettate nelle Parti I, III e VII del citato allegato III

Adeguamento impianti valori limite

Adeguamento ai valori limite di emissione ed alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, Parte quinta, Allegato III con particolare riferimento alle disposizioni dettate nelle Parti I, III e VII del citato allegato III

Adempimenti di fine mese

Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA

Termine di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di

natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola

Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Presentazione degli elenchi Intra 12

Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione del Mod. 770/2011 Ordinario entro 90 giorni dalla scadenza

Scadenza prorogata al 21/11/2011 ex D.P.C.M. 12/5/2011

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2011 Ordinario che doveva essere inviata telematicamente entro il 22 agosto 2011, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.

Presentazione del Mod. 770/2011 Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza

Scadenza prorogata al 21/11/2011 ex D.P.C.M. 12/5/2011

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2011 Semplificato che doveva essere inviata telematicamente entro il 22 agosto 2011, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.

Presentazione della dichiarazione Unico 2010 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2011, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° febbraio 2010 - 31 gennaio 2011.

Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale

Termine per la presentazione dell'istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante

presentazione esclusivamente telematica di apposito modello.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2011 PF per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento sesta rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno 2011) o quinta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio 2011/6 luglio 2011) o quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 5 agosto 2011) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2011 per soggetti non titolari di partita IVA.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo); la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Versamento degli acconti ai fini IRES e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° dicembre 2010 - 30 novembre 2011.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010: versamento seconda rata

Versamento seconda rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010: versamento seconda rata

Versamento seconda rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni.

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Versamento rateale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.



Dove le donazioni raggiungono il destinatario



Dove le donazioni raggiungono il destinatario

Che tu sia un' azienda o un privato, se hai qualcosa che vorresti donare o semplicemente vuoi fare un' offerta e la domanda che ti tormenta è "Chi mi assicura che raggiunga davvero il destinatario?". Il Borsino di Milo è la risposta! Gestisce annunci provenienti da tutta Italia permettendo un contatto diretto tra donatore e destinatario.

Il borsino controlla periodicamente la reale esistenza e conformità degli Enti inserzionisti, anche attraverso un contatto diretto con le autorità di Pubblica Sicurezza.

www.ilborsinodimilo.org





Per dare una mano alle PMI abbiamo unito le nostre teste.

L.I. Consulting HR S.r.l. offre alle aziende un'ampia varietà di servizi: preparazione della documentazione per l'ottenimento della certificazione, supporto agli obblighi di sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, sanità, consulenza in ambito informatico ed ingegneristico.

Contattate subito Agata Trezza per un primo colloquio senza impegno, nella quale potete scoprire il "Check-up LI Consulting HR".

L.I.
CONSULTING

HR



AT|BROKER

Perché un Broker

Perché gli agenti sono autorizzati a vendere solo i prodotti delle aziende per cui lavorano. Perché un broker indipendente, al contrario, intrattiene rapporti con diverse compagnie di assicurazione. Perché il vostro broker valuta con attenzione le vostre esigenze assicurative e cerca il prodotto che meglio le soddisfa; e perché, se le circostanze lo richiedono, il vostro broker può negoziare una copertura assicurativa su misura per voi.

Perché AT | Broker

Perché AT | BROKER è una società di consulenza, analisi e gestione dei rischi, nonché broker assicurativo iscritto al R.U.I. – Registro Unico degli Intermediari, sezione Broker. Perché tramite l'attività di Risk Management, AT | BROKER, stima il rischio complessivo dell'azienda e sviluppa una strategia per governarlo ottimizzando la gestione delle polizze, operando a tutela degli interessi del cliente, in modo indipendente dalle Compagnie.

Contatti

AT | BROKER S.a.s.

info@atroker.it

Corso Fiume, 10
10133 . Torino

T: +39 (011) 6600186

F: +39 (011) 6601614

info@atbroker.it





V COMUNICAZIONI AI CLIENTI

LI CONSULTING
CONSULENZA INTEGRATA

LI CONSULTING HR

Newsletter 10
OTTOBRE 2011

Il carattere puramente informativo e non esaustivo delle notizie contenute nella presente newsletter non consente di assumere decisioni di natura operativa, la cui adozione non può pertanto prescindere da approfondimenti specifici. Inoltre, in relazione ai continui ed improvvisi cambiamenti legislativi LI Consulting precisa che la presente informativa è preparata generalmente circa 5 giorni prima dell'invio. Per ogni chiarimento contattare la LI CONSULTING.

Per quanto riguarda le scadenze si tratta di un elenco non esaustivo relativo ad alcune scadenze che possono in alcuni casi non essere gestite dalla LI Consulting o dai suoi partner, ma direttamente dai clienti, o perché esplicitamente escluse dal rapporto contrattuale o perché non inerenti alla attività svolta dalla società o dai suoi partner.

L.I.
CONSULTING
H.R.

L.I.
CONSULTING

LI CONSULTING S.R.L.
corso Fiume, 10
10133 Torino

subscription
T. +39(011)6600186
F. +39(011)6606387
info@liconsulting.it

www.liconsulting.it